SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10° COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1962

(68^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » (1194) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE										Pag.	833,	836
Bitossi										834,	835,	836
DE Bosio,	rei	lat	or	е						834,	835,	836
Salari, So	tto	se	gre	eta	rio	a	11 3	Sia	to	per	i1	
lavoro e	la	p_i	reı	id	enz	;a	so	cia	le			836
Valsecchi												835

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Grava, Mammucari, Moltisanti, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzl, Valsecchi, Varaldo, Venudo e Zane. A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fiore è sostituito dal senatore Bosi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Ricongiuzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa » (1194)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitos10^a Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

68a SEDUTA (25 ottobre 1962)

si, Di Prisco, Fiore e Palumbo Giuseppina: « Ricongiunzione delle posizioni previdenziali per i dipendenti delle aziende del gas in caso di passaggio di gestione di queste ultime o di passaggio di lavoratori da aziende private ad aziende municipalizzate del gas e viceversa ».

D E B O S I O , relatore. Come i colleghi ricorderanno, io debbo una risposta al senatore Angelini, il quale richiamò la nostra attenzione sul disposto della legge 2 aprile 1958, n. 322, relativa alla ricongiunzione delle posizioni previdenziali, nonchè sul disegno di legge n. 2048 recante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Faccio rilevare che la legge 2 aprile 1958, n. 322, disciplina fattispecie diversa da quella contemplata nei disegno di legge in esame: con la legge del 1958 si mira alla ricongiunzione delle varie posizioni previdenziali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; col provvedimento in discussione invece si regolano i rapporti relativi a trattamenti previdenziali nei casi in cui il personale dipendente passi da una ad un'altra specie di azienda. La particolare situazione prevista dalla legge n. 322 è considerata negli emendamenti da me presentati per adeguare le norme a determinate circostanze o per adattarli ad altra ipotesi, come del resto vedremo in sede di esame degli articoli.

Per quanto si riferisce alle modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, di cui al disegno di legge n. 2048, si tratta di provvedimenti che non interferiscono in alcun modo con la proposta di legge sottoposta al nostro esame.

Spero che il senatore Angelini potrà ritenersi soddisfatto con le spiegazioni dategli.

Ed ora, signor Presidente, mi permetta due parole sugli emendamenti presentati. Desidero rilevare che gli emendamenti riguardanti gli articoli da 1 a 3 riproducono, sostanzialmente, il contenuto dell'accordo sindacale del 17 luglio 1962. L'articolo 4, invece, ai commi terzo e quarto, disciplina

un'ipotesi per la quale le parti si erano rimesse alla conclusione di future intese, cioè di nuovi accordi che sarebbero dovuti intervenire tra le parti sindacali interessate. Tanto che, nella parte conclusiva del verbale di accordo, è espressamente detto che, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avesse ritenuto necessario apportare modificazioni agli accordi presi, esso era invitato a sottoporre tali variazioni all'esame delle organizzazioni sindacali prima di presentare il provvedimento invocato per rendere esecutivo legislativamente l'accordo stesso. Ora non so se le disposizioni dell'accennato articolo 4 siano state comunicate alle organizzazioni sindacali, affinchè si pronunciassero in merito.

Dal punto di vista giuridico e formale era necessario colmare la lacuna che si trova nel punto quinto dell'accordo sindacale del 17 luglio 1962, in quanto la giusta interpretazione ed applicazione di una norma non può essere rimessa alla volontà delle parti interessate, ma va in ogni caso chiarita e disciplinata dalla legge.

BITOSSI. Signor Presidente, qui si determina una situazione del tutto particolare che è opportuno chiarire. Il testo del progetto di legge presentato da me e da altri colleghi è il risultato di un accordo sindacale raggiunto tra l'A.N.I.G., cioè l'Associazione tra le industrie del gas, e le organizzazioni dei lavoratori, la F.I.D.A.G., la Federgas, l'U.I.L.S.P., eccetera. Una volta raggiunto tale accordo, le organizzazioni lo trasmisero al Ministero del lavoro con la preghiera di sottoporlo al Parlamento. Ora leggo su uno dei giornali di tali organizzazioni sindacali: « Le parti hanno anche rivolto invito al Ministero del lavoro di voler sottoporre al loro esame quelle eventuali modifiche al testo che esso intendesse introdurre ». Io mi sono rivolto alle organizzazioni sindacali e mi è stato detto che nulla era stato comunicato loro dal Ministero; così come mi fu detto allorchè mi pregarono di presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non avendo il Ministero del lavoro ritenu10 COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68a Seduta (25 ottobre 1962)

to di farlo direttamente. Tutto quindi lasciava ritenere che il progetto dovesse essere approvato nel testo risultante dall'accordo sindacale tra le parti interessate. Ma il relatore ci ha detto che all'articolo 5 dell'accordo è previsto che le parti debbano ritrovarsi in un momento successivo, per esaminare, calcoli attuariali alla mano, in quali condizioni verrà a trovarsi la C.P.D.E.L.-Gas dopo che i nuovi problemi saranno stati affrontati e risolti attraverso una legge. Invece che cosa si verifica? Che il relatore senatore De Bosio, non certo di sua iniziativa, perchè non ha alcun motivo per mettersi contro le organizzazioni sindacali con emendamenti che impongono ai lavoratori nuovi contributi, ci dà notizia di modifiche apportate dal Ministero senza l'assenso delle parti interessate, le quali nemmeno hanno potuto esaminare i nuovi provvedimenti, non essendosi il Ministero fatto parte diligente per convocarle: modifiche le quali porrebbero molti lavoratori nella condizione di pagare contributi che non sono stati concordati con la controparte. Possiamo noi assumerci una tale responsabilità? Io non esprimo alcun giudizio nei confronti del Ministero del lavoro, ma e certo che esso molto bene avrebbe fatto a sottoporre alle parti quegli emendamenti che, viccversa, ha suggeriti al senatore De Bosio, relatore del disegno di legge.

D E B O S I O, relatore. Si tratta di emendamenti predisposti dal Ministero del lavoro e che io ho fatto miei.

BITOSSI. Il Ministero del lavoro dovrebbe essere al di sopra della mischia, dovrebbe essere l'ente ana quale ognuno di noi dovrebbe potersi rivolgere ogni qual volta abbia dei dubbi: perciò, se un relatore di un disegno di legge di miziativa parlamentare o governativa ha dei dubbi, è naturale che chieda chiarimenti dove si suppone che più si sappia, ossia presso il Ministero stesso.

Riprendendo il filo del discorso interrotto, che fare? Possiamo approvare gli emendamenti presentati? No, non possiamo farlo, perchè ci metteremmo contro un accordo stipulato, firmato, sottoscritto tra le parti, che il Ministero del lavoro aveva il dovere di presentare sotto forma di disegno di legge, come sempre avviene quando vi è un accordo. Siccome va da sè che talvolta le parti non si sottopongono volentieri al pagamento di un contributo, allora il Ministero del lavoro, per rendere esecutivo l'accordo, presenta un disegno di legge, riproducendo in esso i termini dell'accordo stipulato tra le parti.

Vi sono delle lacune, degli aspetti che non si ritengono giuridicamente accettabili, come ha sostenuto il senatore De Bosio? Ebbene: il Ministero del lavoro convochi le parti, faccia loro presente che il testo dell'accordo già stipulato non può essere tradotto letteralmente in legge per quei determinati motivi; inviti tutti ad un accordo su un testo giuridicamente ineccepibile e poi si proceda legislativamente. Ma come le cose stanno oggi, credo che il provvedimento non si possa approvare. Occorre proprio che il Ministero del lavoro faccia quello che avrebbe dovuto fare già prima: convochi le parti e, se sarà raggiunto un accordo, il senatore De Bosio avià la cortesia di modificare il testo in base a tale accordo. Se invece le parti non dovessero raggiungere un punto d'incontro, c'è sempre il diritto di sciopero e di agitazione. Questo io penso e ne faccio proposta formale, supponendo che anche l'onorevole Sottosegretario qui presente non possa far altro che accettare la mia tesi, perchè credo che essa sia la più giusta e logica. A meno che la Commissione non ritenga di respingere tutti gli emendamenti proposti dal senatore De Bosio e di approvare il testo come proposto da me e da altri colleghi, nel qual caso non ci sarebbe più bisogno che il Ministero del lavoro convocasse le parti interessate, perchè si tratterebbe di un testo che riproduce esattamente il testo dell'accordo già regolarmente firmato.

V A L S E C C H I . Ho già avuto occasione di esprimere in questa sede la mia personale contrarietà a disciplinare con leggi quei rapporti di lavoro che possono essere

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

68a SEDUTA (25 ottobre 1962)

regolati con trattative tra le parti. La legge, una volta emanata, rimane cristallizzata ed è estremamente difficile modificarla, mentre invece i rapporti di lavoro possono essere modificati molto più speditamente, come spesso è necessario, se regolati con accordi tra le parti. Nel particolare caso in discussione, vorrei chiedere al mio amico Bitossi per quale motivo si vuol trasferire alla forma legislativa un accordo che è stato già raggiunto tra le parti, per cui basterebbe depositare tale accordo sindacale secondo le norme della legge erga omnes per ottenere i frutti che si desiderano. A me pare comunque opportuna una sospensione della discussione, e ne faccio proposta, per esaminare la possibilità di un'intesa.

D E B O S I O, relatore. Nella mia breve esposizione avevo già rilevato la situazione particolare che il senatore Bitossi ha sottolineata, e cioè che nell'accordo sindacale era stabilito che il progetto di legge, che si chiedeva al Ministero di presentare, qualora contenesse norme diverse da quelle dell'accordo, avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame preventivo delle parti interessate.

Da quanto in questo momento è stato rilevato dal senatore Bitossi, sembra che tale esame non abbia avuto luogo, e che queste modifiche, di cui sembra evidente l'opportunità, non siano state concordate con le organizzazioni sindacali.

Pertanto, trovo logico che si sospenda la discussione del progetto di legge fino a quando al Ministero non sarà chiarita la situazione.

Mi associo, quindi, alla richiesta del senatore Bitossi; nel caso in cui le trattative avessero risultato negativo, si potrà riprendere la discussione per trovare una soluzione e, eventualmente, con nuovi emendamenti.

S A L A R I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Ministero non ha nulla in contrario ad accogliere la richiesta avanzata dal senatore Bitossi e fatta propria anche dal relatore. Desidero, però, precisare, per chiarire meglio quanto ha esposto il senatore Bitossi, che l'accordo

del 17 luglio 1962, inviato al Ministero perchè il Ministero stesso desse all'accordo forma di disegno di legge, riguardava soltanto il settore privato e che le conclusioni in esso contenute non sono state affatto accettate dal settore delle aziende municipalizzate. Il Ministero si è trovato, pertanto, di fronte ad un contrasto circa l'accettazione dell'accordo 17 luglio 1962; d'altro parte la brevità del tempo trascorso, tenuto conto dei periodi feriali e dei lavori alquanto gravosi dei primi mesi della ripresa parlamentare, non ha consentito al Ministero di poter convocare le parti e tentare quegli accordi per i quali oggi si vuole rinviare la discussione.

Non sono contrario a riprendere le trattative non solo col settore delle aziende private, ma anche con quello delle aziende municipalizzate, perchè solo dal concorso di quese diverse volontà potremo trarre argomenti obiettivi per una formulazione accettabile da tutte le parti e sottoporre, quindi, al vostro esame un disegno di legge concordato tra tutti gli interessati.

B I T O S S I . Il rappresentante del Governo ha proposto di allargare la trattativa anche alle aziende municipalizzate. Non ho niente in contrario, anche perchè il Ministero del lavoro ha la facoltà di convocare chi crede e quando crede, sempre con l'intento, però, di trovare la soluzione più idonea.

Da parte mia presento alcuni emendamenti alle proposte avanzate dal senatore De Bosio, emendamenti tendenti a ripristinare l'accordo da cui partiamo; e desidero che anche il Ministero possa prenderne visione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari